Codice A1103A

D.D. 11 novembre 2024, n. 1363

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 15 del 2018 (F. N 139FOR/2020). Accertamento della somma di euro 200,00 sul capitolo 31165 e della somma di 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024.



ATTO DD 1363/A1103A/2024

DEL 11/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 15 del 2018 (F. N 139FOR/2020). Accertamento della somma di euro 200,00 sul capitolo 31165 e della somma di 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024

Visti gli atti trasmessi con note prot. 132573 del 22/12/2020 dal Comando stazione carabinieri forestali di OMEGNA a carico de*omissis,omissisomissis*, nei confronti del quale, con il processo verbale n. 2 del 28/01/2020 sono state accertate le seguenti violazioni:

-art. 10.2 della LR 15/2018 punito a mente dell'art. 13.1, inosservanza divieto di abbruciamento di residui vegetali sul territorio regionale piemontese nel periodo tra 01/11 e 31/03;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del trasgressore;

richiamati tutti gli atti prodromici agli accertamenti di illecito;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore ha presentato nei termini scritti difensivi senza istanza di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 limitandosi a rilasciare dichiarazioni prive di efficacia esimente poichè indimostrate ma che sono state considerate agli effetti della dosimetria del provvedimento;

considerato in particolare che l'art. 10 commi 4 e.5 della LR 15/2018, in fatto di deroghe, si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 10.3 (abbruciamentoi a distanza inferiore ai 50 mt) mentre nel caso in questione è stata contestata SOLO la violazione dell'art. 10.2 (È vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all' articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31

marzo dell'anno successivo, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di qualità dell'aria);

considerato l'avvenuto spegimento del fuoco con la partecipazione del trasgressore;

preso atto della forza di prova legale dei verbali di sopraluogo e di contstatazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuto che nei procedimenti amministrativi ex lege 689/1981 l'elemento soggettivo sia, per giurisprudenza costante, relativamente presunto;

ritenuto che non sia stata formita alcuna prova dell'assenza di colpa in capo al trasgressore;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi che giustificano nel caso di specie una pena pari al minimo edittale in quanto complessivamente ritenuta di modesta gravità;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024 che revoca le D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;

verificata l'assenza in capo al trasgressore di un domicilio digitale eletto presso INAD o speciale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23:
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- Vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 2024 della Regione Piemonte";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- vista la Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- vista la Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- VISTA la DGR 5-8361 del 27 marzo 2024 avente ad oggetto: "L.R. 26 marzo 2024 n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione Documento tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario gestionale 2024-2026";
- vista la legge regionale n. 20/2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- vista la vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato".;

determina

- in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa;
- in euro 10.61 a titolo di rimborso spese di notifica;

INGIUNGE

al sunnominato il *omissis*, di pagare la somma complessiva di Euro **210,61** a titolo di sanzione e rimborso spese di notifica secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 200,00 sul capitolo 31165 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 *omissis*la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026 annualità 2024 *omissis* la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, ma sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO DD 1363/A1103A/2024 DEL 11/11/2024

Accertamento N.: 2024/3895

Descrizione: RIMBORSO SPESE NOTIFICA

Importo (€): 10,61

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 390653

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/3894

Descrizione: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SANZIONI AM, TIVE

Importo (€): 200,00

Cap.: 31165 / 2024 - PROVENTI CONNESSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO A CARICO DELLE FAMIGLIE (ART. 36 E 45 DELLA L.R. 4/2009 E ART. 13DELLA L.R.45/89).

Soggetto: Cod. 390653

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico

delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti